



DETERMINAZIONE N. 05 DEL 19 GEN 2021

OGGETTO: Sig.ra L. T. - Liquidazione indennità di anzianità.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25.10.2019 con la quale, fra l'altro, è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che la dipendente Sig.ra L. T. inquadrata nella categoria C - posizione economica di sviluppo C5, è stata collocata a riposo per limiti di età con effetto dal 1° gennaio 2020, giusta comunicazione prot. n. 51104/U del 11/09/2019;
- Rilevato che la Sig.ra L. T. ha prestato servizio nel ruolo organico della C.C.I.A.A. di Bari dal 10/03/1986 al 31/12/2019 e che dal 2010 al 2019 ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica - per il periodo di servizio prestato dal 10 marzo 1986 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13° mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*";
- Letta la circolare INPDAP n.17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;
- Visto il C.C.N.L. 21 maggio 2018 del personale non dirigente del comparto "Funzioni



Locali” triennio economico 2016/2018;

- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della “retribuzione – parametro” di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all’anzianità;

-Rilevato, pertanto, che il trattamento di fine servizio alle dipendenze di questa Camera di Commercio dell'ex-dipendente Sig.ra L. T. è determinato assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 64 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 composta dallo stipendio tabellare di categoria e posizione economica C5 pari ad € 1.908,60, dalla retribuzione individuale di anzianità per € 73,42 oltre alla tredicesima mensilità;

-Rilevato che, in considerazione di quanto indicato, l'indennità di anzianità ex-art. 77 del D.I. 12/07/1982 in favore dell'ex-dipendente Sig.ra L. T. ammonta complessivamente ad € 62.268,46 come si evince dal prospetto agli atti;

-Considerato che nel Bilancio di esercizio 2019 approvato con deliberazione d’urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio camerale n.17 del 26.05.2020 e successivamente con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 4.6.2020 di ratifica della deliberazione di Giunta summenzionata, risulta accantonato nel Conto Patrimoniale 230.000 “Fondo trattamento fine rapporto” l'importo complessivo di € 64.415,70, a titolo di indennità di anzianità spettante;

-Considerato che per la dipendente in oggetto trova applicazione il differimento dei termini di pagamento dell'indennità di anzianità introdotto dall'art.1 comma 484 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

-Rilevato che alla Sig.ra L. T. sono stati concessi, durante il rapporto di lavoro con questo Ente, prestiti sull’indennità di anzianità, per un importo globale di € 13.992,67 in linea capitale e che tali “anticipazioni” sono gravate da interessi annui in ragione dell’1,50%, così come stabilito dal D.I. 22.11.2004 calcolati come da prospetto agli atti;

-Visto il prospetto di calcolo agli atti;

-Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 24 del DL 28/01/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019 n. 26 in tema di detassazione del trattamento di fine servizio;

-Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;



-Su proposta della Responsabile titolare della Posizione Organizzativa "Gestione Risorse Umane" dott.ssa Lucia Pepe;

-Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Dott. Michele Lagioia,

determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di quantificare il trattamento di fine servizio dell'ex dipendente Sig.ra L. T. per l'importo complessivo di € 62.268,46 al lordo dell'I.R.P.E.F. determinato ex art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurato al periodo di servizio prestato presso l'Ente Camerale e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio;

2) di corrispondere l'importo di € 62.268,46 al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., come si evince dal prospetto agli atti, utilizzando il conto patrimoniale 230.000 "Fondo trattamento fine rapporto", secondo i termini di pagamento disposti dall'art. 1 comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148 e successivamente dall'art.1 comma 484 della legge 147 del 2013, come di seguito indicati;

a) € 50.000,00 (*termine di pagamento: gennaio 2021*);

b) € 12.268,46 (*termine di pagamento: gennaio 2022*);

3) di trattenere - per effetto dei prestiti concessi sull'indennità di anzianità ed in applicazione dell'art.1 del Decreto Interministeriale 245/1995 - all'atto del pagamento dell'importo lordo di € **62.268,46** la somma complessiva di € **14.202,56** come segue:

- € **13.992,67** a titolo di quota capitale con recupero sul conto patrimoniale n.112203 "Prestiti e anticipazioni al personale";
- € **209,89** a titolo di interessi maturati nel 2019 e non estinti, con recupero sul conto patrimoniale n. 121526 "Partite attive da incassare";

4) di trasmettere copie del presente provvedimento al Servizio Contabilità Generale e al Servizio Bilancio.

Il Segretario Generale f.f.  
(Avv. Vincenzo Pignataro)